



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **56** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **AFFIDO INCARICO ING. MASSIMILIANO VIALLI PER
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI
IDROELETTRICI MALE' 1 E MALE' 2.
CODICE CIG: 62123999D3**

L'anno **duemilaquindici** addì **trentuno** mese di **marzo** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Assente giustificato
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente ingiustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: AFFIDO INCARICO ING. MASSIMILIANO VIALLI PER
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI
IDROELETTRICI MALE' 1 E MALE' 2.
CODICE CIG: 62123999D3**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come l'Amministrazione comunale anni addietro ha avviato un percorso di riqualificazione delle proprie centrali di produzione idroelettrica tanto che ora, ottenuta praticamente la concessione che consentirà di affiancare altro impianto a quello già attivo in località Mulini di Terzolas, per il quale a sua volta si prevede il rifacimento con suo potenziamento, tanto da necessitare sviluppare la progettazione esecutiva degli impianti.

Che definiti gli aspetti di cui sopra, oltre che avuto accesso ai contributi incentivanti del GSE, si tratta ora di definire gli ulteriori passaggi amministrativi e tecnici individuando professionista.

Evidenziato come in tal senso è stata chiesta ed acquisita offerta da parte dell'ing. Vialli Massimiliano, con studio associato in Trento (TN), Via Brennero, n. 43, che con preventivo acquisito in data 18.03.2015 quantifica in €. 45.991,10.-, esclusa Cassa ed IVA, il proprio onorario per la stesura dell'esecutivo lavori in conformità alle previsioni della L.P. 26/93 e s.m..

Dato atto come l'ufficio tecnico comunale non è infatti in grado di svolgere detti compiti in quanto non dispone di strumentazione specifica né tanto meno di competenze specifiche, oltre ad essere già incaricato di seguire altri lavori, così come di portare avanti le normali attività di servizio.

Stabilito di confermare l'affido dell'incarico sulla base delle premesse e condizioni dianzi richiamate.

Vista ed esaminata la proposta di convenzione per il conferimento dell'incarico professionale in argomento, redatta secondo quanto previsto dall'art. 20, comma VI°, della L.P. 26/93, per cui le Amministrazioni provvedono all'affidamento degli incarichi di progettazione, stipulando apposita convenzione, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Provinciale.

Visto l'art. 24 del nuovo regolamento di esecuzione della citata L.P. recante disposizioni in materia di affidamento degli incarichi di progettazione il quale prevede che gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 1 lett. b) del citato articolo, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 25 nel caso di onorari superiori ad €. 46.000,00.-, sulla base:

- a) del curriculum professionale di cui al comma 3;
- b) del preventivo del compenso completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere aggiuntivo;
- c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;

d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché dell'attrezzatura e degli equipaggiamenti tecnici che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.
nonché del documento unico di regolarità contributiva (prima della stipula).

Dato atto come nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, il professionista che si intende incaricare con la presente non svolge contemporaneamente per questo Comune altro incarico tecnico della stessa natura relativamente a prestazioni di: progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie.

Che in costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto nei casi seguenti:

- a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario;
- b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;
- c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di progettazione;
- e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad evidenza pubblica, purché l'incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 8.

Ritenuto ora di procedere a formalizzare l'incarico nei confronti dell'ing. Vialli, che nel preventivo dd. 18.03.2015, quantifica in €. 58.353,50.-, compresa Cassa ed IVA, il proprio onorario, al netto dello sconto applicato, importo rispettoso dei parametri indicati dall'AVCP con deliberazione n. 49 dd. 03.05.2012, ripresa negli effetti anche a livello locale con recente accordo sottoscritto da Consorzio dei Comuni e Ordini professionali.

Dato infatti atto come con il D.L. 06.07.2006 n. 223, (Decreto Bersani) in materia di attività professionali, convertito con Legge 04.08.2006 n. 248, sono stati aboliti i minimi tariffari per le prestazioni intellettuali in generale e, in particolare, per i servizi di ingegneria relativi all'esecuzione di opere pubbliche e prestazioni connesse.

Che di conseguenza il D.P.R. n. 207 del 2010 prevede, all'articolo 262, comma 1, che "Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.". Lo stesso Regolamento in numerose disposizioni (artt. 263, 264, 266, 267) fa riferimento alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della tariffa professionale al fine di determinare i requisiti richiesti ai professionisti per partecipare alle gare nonché le modalità di prova.

Dato atto come in ragione dei suddetti principi si ritiene di poter assegnare l'incarico in parola nei termini dianzi indicati, vero che è da giudicarsi congruo con riferimento ai parametri vigenti, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta ed al principio di proporzionalità sotto il profilo economico rispetto all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico del professionista, con l'aggiunta del normale "utile d'impresa", affinché lo stesso possa rimanere sul mercato.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, l'ing. Vialli Massimiliano, con studio tecnico associato in Trento, Via Brennero, n. 43, della esecuzione della progettazione esecutiva dei lavori di costruzioni impianti idroelettrici Malè 1 e Malè 2, il tutto in ragione del preventivo di parcella pervenuto in data 18.03.2015 al prot. n. 2599, quindi per €. 45.991,10.- più Cassa geometri 4% e IVA 22% e ciò secondo l'allegato schema di convenzione al quale risultano allegati:
 - il curriculum professionale;
 - il prospetto esplicativo delle competenze dovute.
2. Di impegnare la spesa di €. 58.353,50 al capitolo 32300 - articolo 501 - codice di bilancio 2120601 - del bilancio di previsione annuale 2015, che presenta adeguata disponibilità.
3. Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla sottoscrizione della convenzione di incarico ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.
4. Di disporre il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza, con le modalità e i termini stabiliti annualmente per effetto dell'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del contributo di €. 30,00.- per ciascuna delle gare indette entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale e per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
5. Di impegnare la spesa di €. 30,00.- al capitolo 1671 - articolo 441 - codice di bilancio 1010607 del bilancio di previsione annuale 2015 che presenta adeguata disponibilità.
6. Di stabilire che il professionista incaricato (identificato con il CODICE CIG: 62123999D3) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo

per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **09.04.2015** al giorno **19.04.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 20.04.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 20.04.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio



COMUNE DI MALÈ

Provincia di Trento

Allegato alla delibera giuntale
n. 56 di data 31.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

N.ro di Racc.

SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di
"Realizzazione impianti idroelettrici Malè 1 e Malè 2".

Tra i Signori:

- 1) **Ing. Stabulum Noemi**, nata a Cles il 06 agosto 1973 e domiciliata per la carica in Malè, presso la sede del Comune di Malè, codice fiscale n. 00378700223, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici del Comune di Malè;
 - 2) **Ing. Massimiliano Viali**, nato a Bolzano il 31 luglio 1962 con studio tecnico in Via Brennero, n. 43 a Trento, codice fiscale VLLMSM62L31A952M e numero di partita I.V.A. 01344510225, iscritto al n. 1352 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento;
- in conformità alla deliberazione della Giunta comunale di Malè n. 56 dd. 31 marzo 2015, esecutiva ai sensi di Legge, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione,
 - vista la dichiarazione concernente l'osservanza della vigente normativa antimafia;
 - visto il curriculum professionale del tecnico;
 - vista la dichiarazione del Professionista, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'esistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 35 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni;

si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. Il Comune di Malè, di seguito denominato "Comune" affida al Professionista Viali ing. Massimiliano di seguito denominato "Professionista", che accetta, il seguente incarico: **Redazione progettazione esecutiva dei lavori "Realizzazione impianti idroelettrici Malè 1 e Malè 2"**.
2. Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, con particolare riferimento alla D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nonché alla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici.
3. Il costo dell'opera oggetto della progettazione ammonta a presunte € **4.900.000,00,-**. Tale costo costituisce l'importo massimo che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto comprensivo dei lavori a base d'appalto e al netto delle somme a disposizione del Comune quale Amministrazione committente, comprensive dei lavori in economia e delle somme per espropri,



UFFICIO TECNICO
Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, spese per allacciamenti, eventuali spese per opere d'arte ed oneri vari e fiscali.

4. L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti nonché il contenuto dell'offerta del Professionista di data 04 marzo 2015, qui pervenuta in data 18.03.2015 prot. n. 2599, da assoggettarsi a revisione dell'Ufficio Tecnico comunale prima della finale contabilizzazione delle competenze, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione della Giunta comunale e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende i termini per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione o della nota di diniego del Responsabile del Servizio di merito.
5. In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10% in più o in meno, rispetto al costo dell'opera di cui al comma 3) possono essere autorizzate, previa richiesta motivata, con nota dell'Organo o del Funzionario competente, come individuato all'art. 2 (due) che accerta la fondatezza delle cause e della necessità delle medesime variazioni, senza la necessità di stipulare atti aggiuntivi e fermo restando l'eventuale necessario provvedimento del Comune di stanziamento delle relative spese tecniche.
6. L'eventuale variazione del costo complessivo dell'opera oggetto della progettazione determinata da intervenute disposizioni normative che incidano sulle sole somme a disposizione riguardanti gli oneri vari e fiscali e le spese per espropri ed acquisizione aree, non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi.

ART. 2

(Ulteriori obblighi del Professionista)

- 1) Il Professionista è tenuto a confrontarsi con l'Amministrazione al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto. In tal senso lo stesso dovrà mettere a disposizione gli elaborati predisposti quando richiesto e conferire con persone individuate dall'Ente o con gli Amministratori ogni quindici giorni.
- 2) Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi della Provincia e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione definitiva dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Comune.
- 3) Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere dell'Amministrazione per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfetario delle spese esposto in offerta.
- 4) Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, etc. o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.
- 5) Per la redazione del progetto oggetto della presente convenzione il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.
- 6) Fermo restando quanto riportato all'art. 1 (uno), commi 1) e 2), il Professionista, fino al momento dell'approvazione definitiva del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto di cui all'art. 3, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Comune intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

con nota dell'Amministrazione e finalizzate, a giudizio della stessa, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Comune ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della presente convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla presente convenzione. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

- 7) Fino all'approvazione definitiva del progetto di cui all'art. 1 (uno), il Professionista si impegna a redigere le eventuali modifiche progettuali, che potranno essere richieste dal Comune, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta indicati all'art. 5 (cinque), in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.
- 8) Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota dell'Organo o del Funzionario competente e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
- 9) Il Professionista, qualora non venga incaricato anche della direzione dei lavori, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dall'Amministrazione o dal Direttore dei lavori, senza che questo comporti alcun onere per il Comune.

ART. 3

(Termini di consegna)

- 1) Il progetto esecutivo di cui all'art. 1 (uno), completo e riportato su supporto magnetico, deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero 4 (quattro) esemplari entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione della presente convenzione.
- 2) Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1, sarà applicata dal Comune nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 80,00 che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 5 (cinque); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.
- 3) I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificato dall'Ente stesso, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.
- 4) Per motivi validi e giustificati, il Comune con nota del Funzionario competente, ovvero con deliberazione della Giunta Comunale nei casi di particolare rilevanza, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista prima della scadenza del termine fissato.

ART. 4

(Attività connesse non ricomprese nell'incarico)

- 1) Il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal senso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati



UFFICIO TECNICO
Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.

ART. 5 (Compensi)

- 1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di € 45.991,10.- (diconsi Euro quarantacinquemilanovecentonovantuno/dieci centesimi), al solo effetto della determinazione delle modalità di pagamento, viene così suddiviso:

1) Progettazione esecutiva:	
2) Importo dei lavori:	€ 4.900.000,00.-
3) Onorario:	€ 47.413,50.-
4) Spese generali (25% voce 3):	€ 11.853,38.-
5) Sconto (28% voce 3):	€ 13.275,78.-
6) Totale imponibile:	€ 45.991,10.-

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa Professionale.

- 2) L'onorario a percentuale indicato come TOTALE al comma 1) sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 (uno) approvato definitivamente - escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati - e fermo restando il limite massimo inderogabile costituito dal costo dell'opera di cui all'art. 1 (uno), comma 3), così come eventualmente rideterminato ai sensi dell'art. 1 (uno), comma 6). Il Professionista ha diritto di esigere la rideterminazione dell'onorario corrisposto dal Comune, per eventuali variazioni del costo dell'opera successive all'approvazione definitiva del progetto, solo nel caso di incarico "globale" anche se affidato in tempi diversi e con atti separati. La rideterminazione per incarico globale va riconosciuta e determinata in rapporto alle prestazioni effettivamente rese per la redazione di varianti progettuali e già compensate.
- 3) Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:
Per progettazione esecutiva:
- a) pagamento di una quota pari al 50% del compenso di cui alla voce progettazione esecutiva del comma 1), alla consegna al Comune da parte del Professionista, dei relativi elaborati redatti secondo le richieste dello stesso Comune e prevista dichiarazione in tal senso del Funzionario competente;
 - b) pagamento del saldo del compenso di cui alla voce progettazione esecutiva del comma 1), ad avvenuta approvazione del progetto di cui all'art. 1 (uno) da parte del Comune, anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.
- 4) Qualora l'approvazione definitiva da parte del Comune del progetto di cui all'art. 1 (uno) non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna finale, il Comune corrisponderà al Professionista un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale di cui ai precedenti commi. Qualora il ritardo nell'adozione della deliberazione di approvazione del progetto di cui all'art. 1 (uno) non dipenda da fatti imputabili al Comune, bensì da carenze od inesattezze degli elaborati di cui all'art. 3 (tre), il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto





COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

stesso al Comune con le modifiche suggerite dai competenti Organi del Comune e dalle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al Professionista saranno comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna al medesimo degli elaborati di cui all'art. 3 (tre) quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto di cui all'art. 1 (uno) non abbia ottenuto l'approvazione da parte del competente organo con sua apposita deliberazione.

- 5) Al fine della corresponsione dei pagamenti, il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura alle seguenti scadenze:
 - a) per la quota pari al 50% di cui alla lettera a del comma 3), al rilascio, entro 30 giorni dalla data di consegna degli elaborati, da parte del Funzionario competente, della dichiarazione liberatoria attestante l'avvenuto adempimento da parte del Professionista medesimo degli obblighi contrattualmente assunti, per ciascuna fase di progettazione; tale dichiarazione non costituisce peraltro valutazione tecnica sul progetto e non entra nel merito delle modalità progettuali. La dichiarazione liberatoria, trascorso invano il termine stabilito per il suo rilascio, si intenderà comunque tacitamente concessa;
 - b) per il saldo di cui alla lettera b) del comma 3), ad avvenuta approvazione del progetto da parte del Comune, anche solo dal punto di vista tecnico;
 - c) nelle ipotesi di ritardata approvazione del progetto da parte del Comune si richiamano le scadenze previste al comma 4).
- 6) Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa dal Professionista.
- 7) Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fino da ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso Banca da indicarsi, presentando la fattura vistata dal Funzionario competente. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.
- 8) Nel caso di rideterminazione dell'onorario ai sensi del comma 2) del presente articolo, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati progettuali deve in ogni caso essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e, comunque, non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla convenzione, ove necessario.
- 9) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Funzionario competente.

ART. 6

(Varianti progettuali)

- 1) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione definitiva del progetto, secondo il disposto dell'art. 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni.
- 2) L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere preventivamente autorizzato dal Comune con propria deliberazione e comporta la stipulazione di apposita separata convenzione.
- 3) Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.
- 4) Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e





COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

- 5) Nessun compenso è dovuto al professionista del Comune qualora la variante progettuale si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori od omissioni progettuali.

ART. 7

(Lotti e stralci)

- 1) Qualora il Comune, anche con nota del Funzionario competente, lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti (o stralci) funzionali. In tal caso al Professionista spetta un compenso suppletivo determinato sulla base delle disposizioni di cui alla tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

ART. 8

(Risoluzione per inadempimento)

- 1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'organo o dal Funzionario competente ovvero la penale di cui all'art. 3 (tre), comma 2), raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente o inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della Direzione Lavori dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dalla vigente normativa in materia.
- 3) Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai commi 1) e 2), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, l'organo o il Funzionario competente, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro il termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9

(Disponibilità del progetto)

- 1) Il progetto ed i relativi elaborati di cui agli artt. 1 (uno) e 3 (tre) resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

ART. 10





COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

(Rinvio)

- 1) Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti approvata con Legge 02 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed al Decreto Ministero della Giustizia 04 aprile 2001.

ART. 11

(Polizza)

- 1) Il Professionista incaricato si impegna a presentare, con decorrenza delle garanzie a far data dall'inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, una polizza di responsabilità civile professionale a garanzia dell'esatto espletamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e dell'art. 269 comma 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
- 2) La garanzia deve essere prestata per un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati, I.V.A. esclusa.

ART. 12

(Clausola compromissoria)

- 1) Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Funzionario competente ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento e dell'Organo comunale competente.
- 2) Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono definite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 13

(Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)

- 1) L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune di Malé quale destinatario della prestazione.
- 2) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Malé, lì

IL PROFESSIONISTA

Viali ing. Massimiliano

**COMUNE DI MALÉ
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO**

Stablum ing. Noemi





COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 3, 4, 8, 12 e 13 (penale per ritardata consegna, attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico, risoluzione per inadempimento, clausola compromissoria, ripartizione oneri fiscali ed assimilati).

IL PROFESSIONISTA

Vialli ing. Massimiliano

COMUNE DI MALÉ IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Stablum ing. Noemi

Allegato:

- ⇒ dichiarazione compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
- ⇒ dichiarazione di regolarità contributiva professionista.